



**PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER
L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA
SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ED ALIMENTI A
MEZZO DISTRIBUTORI AUTOMATICI – DISTRETTI DI
PIEVE DI SOLIGO ED ASOLO**

BOZZA Capitolato speciale

ART. 1 - OGGETTO

Il presente Capitolato disciplina la concessione dell'installazione e gestione dei distributori automatici di alimenti e bevande in alcune sedi dell'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana (di seguito anche l'”Azienda”) per un periodo di 36 mesi con facoltà di rinnovo per ulteriori 24 mesi, suddivisa nei seguenti lotti:

Lotto 1 – Sedi del Distretto di Pieve di Soligo;

Lotto 2 – Sedi del Distretto di Asolo.

Il presente Capitolato è stato redatto tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui al DM 6 novembre 2023 “Adozione dei criteri ambientali minimi per gli affidamenti relativi ai servizi di ristoro e alla distribuzione di acqua di rete a fini potabili” (G.U. n. 282 del 2 dicembre 2023, di seguito anche “DM CAM”), ai sensi dell’art. 57 D.Lgs. 36/2023 ss.mm.ii. (di seguito anche “Codice Appalti”).

ART. 2 - CARATTERISTICHE TECNICHE, QUANTITATIVI E GESTIONE DELLA CONCESSIONE

Con l'affidamento della concessione, si concede l'installazione e la gestione in esclusiva dei distributori automatici di bevande calde, fredde (fatta eccezione per le bevande alcoliche) e alimenti (prodotti preconfezionati/snack) da collocare su spazi di proprietà o nella disponibilità o uso dell’Azienda ULSS 2 Marca trevigiana e precisamente presso:

LOTTO 1 - DISTRETTO DI PIEVE DI SOLIGO

- n. 23 Distributori di Bevande Calde;
- n. 8 Distributori di Bevande Fredde;
- n. 20 Distributori di Snack/Misto;

suddivisi nel Presidio Ospedaliero di Conegliano; nel Presidio Ospedaliero di Vittorio Veneto e nelle Sedi Territoriali Distrettuali, così come meglio precisato nell’Allegato 1.

LOTTO 2 - DISTRETTO DI ASOLO

- n. 15 Distributori di Bevande Calde;
- n. 18 Distributori di Bevande Fredde e Snack;

suddivisi nella sede distrettuale Padiglione K di Castelfranco Veneto e nelle Sedi Territoriali Distrettuali, così come meglio precisato nell’Allegato 2.

L’eventuale variazione del numero di distributori comporterà, ai sensi dell’art. 189 comma 1) lett. a) del D.lgs 36/2023, una revisione proporzionale del corrispettivo (detraendo o sommando il relativo

canone unitario), a far data dal mese successivo a quello in cui i distributori saranno aggiunti o rimossi.

2.1 FATTURATI ATTUALI CONCESSIONI

- **LOTTO 1** - Distretto di Pieve di Soligo:

Il fatturato medio annuo stimato sulla base del triennio 2021 – 2023 è pari a Euro 358.730,18.

- **LOTTO 2** - Distretto di Asolo.

Il fatturato riferito al triennio 2021 – 2023 non è in possesso dell'Azienda.

L'Azienda ha quantificato il fatturato medio annuo in Euro 117.936,74, sulla base del numero e dell'ubicazione dei distributori automatici.

2.2 AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE

È a carico del concessionario l'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie per l'esercizio dell'attività di gestione del servizio comprese le autorizzazioni sanitarie. Tutti gli oneri derivanti dagli eventuali adeguamenti per l'ottenimento delle stesse saranno a carico del Concessionario.

2.3 INSTALLAZIONE E CARATTERISTICHE DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI

Quanto indicato nel seguente articolo ha carattere prescrittivo e vincolante e si riferisce alle caratteristiche minime dei distributori automatici e loro complementi.

Il concessionario dovrà installare a propria cura, spese e rischio i distributori automatici funzionanti con l'inserimento di monete, con chiave elettronica e sistema di pagamento elettronico, di norma negli stessi spazi di quelli attualmente presenti, previa verifica e conferma da parte del Direttore Esecutivo del Contratto (D.E.C.)

L'installazione dei distributori automatici, nei siti indicati dovrà essere completata entro il termine massimo di **60 giorni** dalla data indicata nel contratto, secondo il cronoprogramma offerto in sede di gara.

Il Concessionario è tenuto a disinstallare i distributori per i quali l'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana dovesse richiedere motivatamente la rimozione, entro il termine massimo di 15 giorni dalla richiesta, senza oneri a carico dell'Azienda.

Nel caso in cui, durante il periodo contrattuale dovessero essere individuati dal D.E.C. nuovi o diversi spazi dove ubicare i distributori, o dovesse essere richiesta l'installazione di ulteriori distributori (in contraddittorio con il Concessionario), il Concessionario, a suo totale carico ed oneri, si impegna a spostarli (numero massimo di spostamenti pari a 20 nell'arco del triennio) o installarli nei siti indicati,

entro il termine massimo di 30 giorni.

È fatto espresso divieto al Concessionario di installare in modo autonomo distributori in eccedenza rispetto a quelli richiesti o in luoghi diversi da quelli indicati.

Ogni modifica dovrà essere autorizzata dal D.E.C..

I distributori forniti ed installati dovranno essere funzionali alla somministrazione degli alimenti e delle bevande e dovranno essere conformi alla normativa vigente in materia (compresa la normativa CE). La dichiarazione di conformità alla normativa CE, autocertificata in sede di gara, dovrà essere resa disponibile prima dell'installazione al direttore dell'esecuzione del contratto.

I distributori automatici dovranno essere destinati esclusivamente alla vendita di generi alimentari, oltre che compatibili con le disponibilità impiantistiche dell'Azienda.

I distributori automatici da installare dovranno essere in perfette condizioni in modo tale da garantirne l'ordinaria piena funzionalità ed efficienza continuativamente 24 ore su 24, per tutta la durata della concessione.

Tutti i distributori automatici dovranno risultare conformi, per caratteristiche tecniche ed igieniche, alle vigenti normative in materia di sicurezza e di igiene sanitaria e dovranno garantire, relativamente alla sicurezza elettrica, la protezione contro i contatti diretti e indiretti; dovranno altresì rispettare i parametri di rumorosità e tossicità previsti dalla vigente normativa.

Si precisa che in nessun caso sarà consentito l'uso di gas combustibili.

Qualora la normativa che disciplina il servizio oggetto di concessione venga modificata nel corso di validità del contratto, il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese e senza rivalsa sul canone di concessione, ad adeguare i distributori nei tempi assegnati dalla legge.

Su ciascun distributore il Concessionario dovrà apporre, in una parte facilmente visibile, una targhetta indicante la ragione sociale, l'indirizzo per esteso ed il recapito telefonico funzionante ininterrottamente nella fascia oraria 8:00 – 17:30 per eventuali segnalazioni di guasto, reclami e/o altre esigenze connesse con il servizio oggetto di concessione.

I distributori automatici di sostanze alimentari e bevande devono corrispondere ai seguenti requisiti:

- avere una adeguata attrezzatura che garantisca l'idonea temperatura di conservazione dei prodotti ed essere a basso consumo energetico. Ai fini della sicurezza per ogni distributore o gruppo di distributori dovrà essere prevista apposita linea elettrica di alimentazione dedicata e protetta con interruttore differenziale magnetotermico secondo le indicazioni del Servizio Tecnico;
- avere dimensioni adeguate agli spazi messi a disposizione dall'Azienda;

- erogare i prodotti sia con l'inserimento di monete, con pagamento elettronico (POS), con chiave elettronica, o altri strumenti capaci di gestire crediti elettronici a scalare.

Tutti i distributori automatici dovranno, inoltre:

- avere un'interfaccia utente conforme alle vigenti normative sui disabili;
- essere dotati di chiare indicazioni sulle tipologie di prodotti offerti e sul relativo prezzo;
- essere di facile pulizia e disinfezione, sia all'interno che all'esterno, tali da garantire l'igienicità dei prodotti distribuiti;
- avere le superfici destinate a venire a contatto con le sostanze alimentari di materiale idoneo e resistente alle operazioni di pulizia e disinfezione;
- essere di fabbricazione non inferiore ad anni 5;
- essere costruiti nel rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza degli impianti, delle macchine, di prevenzione incendi, delle norme CE, e munite di tale marchio, nonché essere di ultima generazione e in possesso di regolare autorizzazione igienico sanitaria rilasciata dalle competenti autorità;
- avere le sorgenti interne di calore collocate in modo tale da non influire negativamente sulla conservazione dei generi alimentari;
- essere conformi ai criteri stabiliti dal sistema H.A.C.C.P (analisi dei rischi e di controllo dei punti critici);
- avere il dispositivo esterno di erogazione non esposto ad insudiciamenti o contaminazioni e tale da consentire un facile prelievo del prodotto;
- essere dotati di dispositivo elettronico in grado di memorizzare, distintamente per ciascun apparecchio, il numero e tipologia di erogazioni effettuate;
- essere predisposti per l'accettazione di moneta di tutti i tagli a partire da €0,05 ed eventualmente anche banconote e per consentire il sistema di pagamento elettronico;
- essere dotati di dispositivo per il resto;
- segnalare chiaramente l'eventuale indisponibilità del prodotto con conseguente blocco dell'erogazione del prodotto mancante;
- essere dotati di meccanismo di funzionamento mediante l'utilizzo di dispositivo ricaricabile;
- essere dotati di display che visualizzi la somma introdotta e disponibile, anche su dispositivo ricaricabile.

I distributori di bevande calde, oltre alle caratteristiche di cui sopra dovranno:

- funzionare esclusivamente utilizzando l'acqua erogata dagli allacciamenti predisposti dall'Azienda;
- consentire la regolazione dello zucchero per le bevande calde (da zero a un livello massimo);
- avere un'autonomia di bicchierini e palette adatti per uso alimentare e corrispondenti alla normativa sulla distribuzione automatica, con divieto di riportare scritte/loghi pubblicitari se non

preventivamente autorizzati dall'Azienda.

La manutenzione dei distributori e i consumi energetici dovranno essere adeguati al DM CAM (rif. DM CAM, paragrafo 2.2.5 *Manutenzione delle apparecchiature e riduzione dei consumi energetici*).

I dispositivi ricaricabili dovranno essere utilizzabili su tutti i distributori oggetto del lotto della presente concessione e dovranno essere forniti ai richiedenti gratuitamente o dietro versamento di un deposito cauzionale di massimo € 5,00 da restituire alla riconsegna degli stessi; qualora non utilizzabili (o divenuti tali) per cause e/o malfunzionamenti non imputabili all'utente utilizzatore, dovranno essere sostituiti gratuitamente e con il trasferimento del credito residuo, ove tecnicamente possibile.

Il Concessionario sarà tenuto a rimborsare ogni importo versato (o scalato dal credito residuo), cui non abbia fatto seguito l'erogazione del prodotto, secondo procedura di recupero del pagamento, da produrre in sede di offerta.

La gestione della consegna/ritiro/sostituzione dei dispositivi ricaricabili, la riscossione/rifusione dell'eventuale deposito cauzionale e l'effettuazione degli eventuali rimborsi sarà effettuata a cura del Concessionario nei luoghi di esecuzione del servizio e in orari di ufficio (08.00-17.30); a tal fine il concessionario dovrà comunicare all'Azienda almeno n.1 giorno lavorativo settimanale ed il relativo orario (dal lunedì al venerdì) per ogni sede di esecuzione del servizio, nel quale sarà possibile effettuare tali operazioni.

2.4 CONDIZIONI DELLA FORNITURA

Il rifornimento dei distributori automatici dovrà conformarsi alle esigenze e consumi degli utenti e tale che siano costantemente disponibili tutte le tipologie di prodotti elencati nel presente capitolato e quanti altri il Concessionario vorrà fornire, previa valutazione e autorizzazione alla vendita da parte del D.E.C.. In ogni caso i prodotti non dovranno avere caratteristiche qualitative/quantitative inferiori rispetto a quelle dei prodotti indicati in sede di offerta.

L'uso, la manutenzione e il rifornimento dei distributori, a carico del Concessionario, non dovranno compromettere in alcun modo la pulizia e la funzionalità dei locali e degli spazi adiacenti ove gli stessi saranno in funzione.

La pulizia dell'area circostante i distributori sarà a carico dell'Azienda; il Concessionario dovrà invece garantire, nel momento del rifornimento, la pulizia esterna del distributore automatico (anche sopra) attraverso la rimozione di polvere, macchie, residui, etc., compresa l'area sottostante il distributore.

Al bisogno e su richiesta dell'Azienda, il Concessionario inoltre dovrà rendere disponibile per la pulizia, tramite sollevamento dei distributori automatici dal pavimento, l'area sottostante e adiacente agli stessi.

Nelle immediate vicinanze dei distributori automatici, il Concessionario deve predisporre dei

contenitori portarifiuti:

- rigidi – in materiale plastico o simile – basculanti o a pedale, idonei a garantire la raccolta differenziata secondo le previsioni del Regolamento del Comune di ubicazione del distributore;
- da mantenere sempre integri. In caso di rottura, i contenitori andranno prontamente sostituiti con altri contenitori non danneggiati;
- da mantenere sempre puliti. Gli operatori del Concessionario, ad ogni titolo addetti ai distributori, sono tenuti a segnalare all'Azienda eventuali situazioni di sporcizia e/o maleodoranza, in modo tale che possa essere attivato il servizio aziendale di pulizie per un pronto rientro dalla criticità.

Oltre a quanto sopraddetto, il Concessionario avrà l'onere di fornire all'Azienda i sacchi per immondizia, rispettando le prescrizioni aziendali relative al colore degli stessi (attualmente: trasparente per rifiuti carta/cartone e vetro, azzurro per plastica, nero per secco residuo).

Si precisa che i sacchi di nettezza urbana:

- verranno chiusi e sostituiti da operatori terzi rispetto al Concessionario, incaricati dalla Committente;
- verranno movimentati verso il deposito temporaneo esterno (c.d. piazzola ecologica) da operatori terzi rispetto al Concessionario, incaricati dall'Azienda.

Quanto ai costi:

- i costi di fornitura dei sistemi di stoccaggio (del tipo: contenitori e sacchi portarifiuti, eventuale etichettatura od altro materiale utile al corretto confezionamento dei rifiuti) sono a carico del Concessionario, così come i costi associati alla loro eventuale sostituzione per rottura/difettosità;
- i costi relativi alla movimentazione dei rifiuti verso il deposito temporaneo esterno sono a carico dell'Azienda;
- i costi inerenti al trasporto e allo smaltimento dei rifiuti sono a carico dell'Azienda. Ciò, ad eccezione di: a) rifiuti raccolti all'interno dei distributori medesimi (ad esempio: fondi di caffè e altre polveri alimentari); b) imballaggi di confezionamento delle partite di prodotti (ad esempio: scatoloni), i quali (a, b) dovranno essere gestiti – cioè raccolti, trasportati e smaltiti – con oneri tutti a carico del Concessionario.

Ad ogni modo, tutti i soggetti coinvolti nelle attività di cernita, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti sono responsabili, ciascuno in base alle proprie competenze e compiti, nei termini indicati dalla normativa di settore.

La raccolta degli imballaggi dovrà essere adeguata al DM CAM (rif. DM CAM, paragrafo 2.2.3 *Raccolta degli imballaggi*).

I distributori dovranno essere mantenuti in perfetto stato di funzionamento e pulizia.

Il Concessionario dovrà garantire la riparazione dei guasti e/o malfunzionamenti dei distributori automatici al massimo entro e non oltre n. 2 giorni lavorativi dalla segnalazione: in tali fattispecie sono da ricomprendere tutti i casi nei quali i distributori non siano pienamente funzionanti quali, a titolo esemplificativo: la mancata erogazione del resto per esaurimento del contante o l'impossibilità di utilizzo del dispositivo ricaricabile per problemi tecnici del distributore automatico.

Qualora le riparazioni non possano essere eseguite in loco o entro il termine massimo di cui al precedente paragrafo, il concessionario dovrà provvedere al massimo entro e non oltre n. 3 giorni lavorativi dalla segnalazione alla sostituzione del distributore con un altro di analoghe caratteristiche o superiori.

In caso di segnalazione di esaurimento di uno o più prodotti, il concessionario dovrà provvedere al rifornimento entro e non oltre n. 1 giorno lavorativo dalla segnalazione.

Le connotazioni operative-funzionali ed igieniche della gestione di apparecchiature automatiche di distribuzione dovranno essere conformi al disposto dell'art. 32 del D.P.R. n. 327 del 26/3/1980 ss.mm.ii..

I distributori automatici dovranno essere di proprietà o nella disponibilità del Concessionario, conseguentemente risulteranno a carico dello stesso tutti gli oneri connessi alla gestione e manutenzione degli stessi.

L'Azienda, compatibilmente con le disponibilità impiantistiche esistenti, fornirà l'energia elettrica e il rifornimento idrico sino al punto di allacciamento e l'eventuale assistenza tecnica necessaria per l'effettuazione, da parte del concessionario, dell'installazione dei distributori automatici.

Il Concessionario non potrà rivendicare danni derivanti dal mancato funzionamento dovuto a interruzioni nell'erogazione di energia elettrica o di acqua.

L'Azienda avrà la facoltà di ordinare, senza che il Concessionario possa pretendere indennizzi o risarcimenti, la sostituzione o rimozione dei distributori nel caso di frequenti difetti di funzionamento, qualora dovessero intervenire eventi che potrebbero arrecare danno o intralcio alla normale attività degli uffici/reparti, per ragioni igienico-sanitarie, nel caso di evidenti deterioramenti o per qualsiasi altra causa connessa con le esigenze organizzative e funzionali delle rispettive sedi dell'Azienda.

Nel caso di inadempienza da parte del Concessionario, l'Azienda potrà provvedere direttamente alla rimozione addebitando al Concessionario tutti i relativi oneri (ad esempio: costi per la rimozione, trasporto, deposito, etc.) e l'eventuale maggior danno.

Il Concessionario sarà tenuto a collaborare nella diffusione di iniziative di promozione della salute quali, ad esempio, l'utilizzo dei distributori automatici o delle aree adiacenti per la diffusione di messaggi (manifesti, video, simboli relativi a specifiche iniziative non commerciali, etc.) sui temi di sanità pubblica e consumo responsabile.

Con cadenza annuale il Concessionario dovrà trasmettere all'Azienda un report delle vendite annuali, contenente almeno il totale incassato per distributore e il numero di erogazioni effettuate da ciascun distributore automatico, suddiviso per tipologia di prodotto erogato.

Il Concessionario assumerà ogni responsabilità nei confronti dei terzi per danni da essi subiti nell'utilizzo dei distributori automatici e dei prodotti in essi contenuti (ad esempio intossicazioni alimentari), esonerando l'Azienda da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a terzi o cose provocati dall'uso dei distributori automatici.

Il Concessionario non potrà avanzare alcuna pretesa a titolo di rimborso spese e/o danni qualora i generi alimentari conservati nei distributori automatici deperiscano a causa dello scarso consumo o di qualsiasi altro evento (ad esempio: guasti agli impianti elettrici, idrici, etc.).

L'Azienda sarà esonerata da ogni responsabilità e richiesta di risarcimento per eventuali danni ai distributori ed alle macchine installate dal concessionario in ogni modo e da chiunque causati, compresi incendio, scoppi, scasso, furto o tentativi di scasso e furto, ovvero caso fortuito o forza maggiore.

L'Azienda non si costituirà in alcun modo depositaria di quanto verrà a trovarsi nei locali utilizzati dal concessionario, rimanendo la custodia e la conservazione delle apparecchiature, attrezzature e merci varie a totale carico, rischio e pericolo del Concessionario stesso, senza responsabilità a carico di Azienda per mancanze, sottrazioni, furti distruzioni ed altro dovuti a qualsiasi causa, non esclusi gli incendi e gli scoppi.

Il Concessionario sarà altresì responsabile del deterioramento dei locali che si verificassero nel corso del contratto, derivanti dal malfunzionamento dei distributori.

In caso di contraffazione o sanzioni che dovessero essere poste a carico dell'Azienda per inadempienze o comunque per responsabilità del Concessionario, questi dovrà provvedere all'immediato e totale rimborso a favore di Azienda.

Il Concessionario dovrà rendere le comunicazioni di cui al paragrafo 2.2.6 del DM CAM *Comunicazione*. I contenuti, le modalità e le tipologie delle comunicazioni sono condivise e concordate con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

2.5 CERTIFICAZIONE E NORME

Il Concessionario dovrà dimostrare di avere e applicare un piano di autocontrollo HACCP, o di adottare il "Manuale di buone prassi igieniche".

I prodotti alimentari dovranno rispettare le indicazioni previste dal Regolamento (CE) 1169/2011 (etichettatura e allergeni).

Dovrà essere garantita la rintracciabilità dei prodotti alimentari utilizzati, ai sensi del Regolamento (CE) 178/2002.

Il Concessionario dovrà inoltre provvedere a registrare il proprio insediamento ai sensi Regolamento

(CE) 852/2004 art. 6.

Dovrà essere garantito il rispetto delle temperature di conservazione per i prodotti deperibili.

2.6 SPECIFICHE DEI PRODOTTI DESTINATI ALLA DISTRIBUZIONE E VENDITA

Quanto indicato nel presente articolo e rispettivi sotto paragrafi ha carattere prescrittivo e vincolante e si riferisce alle caratteristiche minime dei prodotti che obbligatoriamente dovranno essere presenti nei distributori automatici.

Tutti i prodotti dovranno essere di prima qualità/scelta, confezionati e distribuiti in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia.

Sulla confezione che contiene il prodotto dovrà essere indicata la marca, la composizione, la data di scadenza ed ogni altra prescrizione di legge.

Il Concessionario sarà tenuto ad accertarsi che i prodotti alimentari venduti tramite distributori automatici corrispondano ai requisiti di legge.

I prodotti non consumati dovranno essere sostituiti entro e non oltre n. 3 giorni solari antecedenti la data di scadenza della shelf-life.

Ai sensi del paragrafo “2.2.4 Prevenzione degli sprechi alimentari” del DM CAM, da parte del Concessionario sono adottate apposite misure per prevenire gli sprechi alimentari. In caso di rischio di sprechi e tenendo conto del trend di consumo che emerge dal monitoraggio dei dati di vendita, i prodotti, sulla base di un progetto da condividere con il direttore dell'esecuzione del contratto, sono donati entro la scadenza della "Shelf-life" ossia il "termine minimo di conservazione del prodotto" ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ovvero ai soggetti indicati nell'art. 13 della Legge 19 agosto 2016, n. 166 che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita di prodotti alimentari ed è gestito in modo tale da evitare lo sviluppo e la contaminazione microbica fino al momento del consumo, ottimizzando la logistica con le soluzioni più appropriate al contesto locale, quali ad esempio, il recupero delle eccedenze da parte di associazioni, organizzazioni, banchi alimentari presenti nelle immediate vicinanze, i trasporti a pieno carico, etc..

Il Concessionario si impegnerà a sostituire i prodotti risultanti non idonei per qualità e/o freschezza senza nessun onere per l'Azienda, né aumenti di prezzo a carico dell'utenza.

Resta inteso che il Concessionario dovrà provvedere alla sostituzione immediata di quei prodotti che, a insindacabile giudizio dell'Azienda, non rispondano ai requisiti qualitativi richiesti dal presente Capitolato o non incontrino il gradimento dell'utenza.

In ogni caso sarà vietata la vendita di generi alimentari a contenuto alcolico.

I prezzi dei prodotti posti in vendita nei distributori automatici saranno non superiori alla media di quelli praticati nella medesima tipologia di distributori automatici installati in altre strutture della regione Veneto (uffici pubblici, scuole, aziende ULSS, etc.).

Per le consumazioni effettuate con pagamento a mezzo chiavetta elettronica sarà riconosciuto uno

sconto del 30% rispetto al prezzo a moneta.

Eventuali modifiche di prezzi e/o voci aggiuntive in corso di esecuzione del contratto devono essere opportunamente motivate, comprovate e autorizzate dal D.E.C..

2.6.1 BEVANDE CALDE

I distributori automatici di bevande calde dovranno erogare almeno le seguenti tipologie:

- caffè espresso nei tipi: classico, ristretto, lungo, macchiato, con cioccolato, decaffeinato, decaffeinato macchiato;
- caffè d'orzo, caffè d'orzo macchiato;
- cappuccino nei tipi: classico, decaffeinato, d'orzo, con cioccolato;
- latte, latte macchiato;
- thè al limone;
- cioccolato, cioccolato con latte;
- acqua calda con bicchiere;
- bicchiere vuoto;

SPECIFICHE DEL CAFFÈ ESPRESSO (E SUE VARIANTI):

Per quanto attiene il caffè espresso (e sue varianti), il distributore automatico dovrà offrire la possibilità di selezionare tra due miscele differenti, di seguito identificate con Miscela 1 e Miscela 2.

Miscela 1. Caratteristiche qualitative:

- essere di prima scelta;
- macinato all'istante;
- miscela con percentuale di arabica non inferiore al 70%;
- grammatura di $7,5 \text{ g} \pm 0,5 \text{ g}$ di miscela per ogni erogazione;
- non essere un prodotto liofilizzato.

Miscela 2. Caratteristiche qualitative:

- essere di prima scelta;
- macinato all'istante;
- miscela con libera percentuale di arabica e robusta;
- grammatura compresa tra 6 g e 8 g di miscela per ogni erogazione, in funzione della percentuale di robusta;
- non essere un prodotto liofilizzato.

Quantità per ogni erogazione:

- espresso classico (anche decaffeinato): $27 \text{ ml} \pm 2,5 \text{ ml}$ (compresa la crema);

- espresso ristretto: inferiore alla quantità erogata prevista per l'espresso classico (compresa la crema);
- espresso lungo: superiore alla quantità erogata prevista per l'espresso classico (compresa la crema);
- espresso macchiato: pari alla quantità erogata prevista per l'espresso classico con l'aggiunta di una goccia di latte freddo o caldo (compresa la crema);
- espresso (anche decaffeinato) con cioccolato: pari alla quantità erogata prevista per l'espresso classico con l'aggiunta di cacao in polvere (compresa la crema);

SPECIFICHE DELLE ALTRE BEVANDE CALDE:

- cappuccino (in tutte le varianti): dovrà prevedere almeno 10 g di latte in polvere per ogni erogazione;
- caffè d'orzo (in tutte le varianti): dovrà prevedere almeno 3 g di caffè d'orzo solubile per ogni erogazione;
- caffè al ginseng: dovrà prevedere almeno 7 g di ginseng;
- latte e latte macchiato: dovrà prevedere almeno 15 g di latte in polvere per ogni erogazione;
- thè: dovrà prevedere almeno 14 g di thè in polvere per ogni erogazione;
- cioccolato (in tutte le varianti): dovrà prevedere almeno 25 g di cacao in polvere per ogni erogazione;

2.6.2 BEVANDE FREDDE

I distributori automatici di bevande fredde dovranno erogare (almeno) le seguenti tipologie:

- acqua minerale frizzante in bottiglia da 50 cl (almeno n. 1 varietà);
- acqua minerale naturale in bottiglia da 50 cl (almeno n. 1 varietà);
- bevande analcoliche in confezioni da almeno 33 cl (almeno n. 4 varietà).

Almeno n.1 varietà di bibita analcolica in vendita:

- dovrà avere una quantità di kilocalorie non superiori al valore di 150 per confezione;
- nel caso di thè, camomilla, bibite gassate o isotoniche che preveda la presenza di una percentuale di succo, o purea o frutta, tale percentuale non dovrà essere inferiore al 10%;
- nel caso dei succhi di frutta la percentuale di succo, o purea o frutta non dovrà essere inferiore al 70% e dovranno essere privi di zuccheri o dolcificanti aggiunti.

Tutte le bevande dovranno essere distribuite nei contenitori originali della casa produttrice.

2.6.3 ALIMENTI PRECONFEZIONATI

I distributori automatici di alimenti preconfezionati dovranno erogare (almeno) le seguenti tipologie di prodotti:

- a) snack dolci con peso non inferiore a 22 g cad. (almeno n. 10 varietà, ad esempio: barrette al cioccolato, brioche confezionate, fette di torta confezionate, biscotti, etc.);
- b) snack salati dal peso non inferiore a 22 g cad. (almeno n. 10 varietà, ad esempio: patatine, taralli, crackers, schiacciatine, etc.);
- c) panini e/o tramezzini farciti sottovuoto dal peso non inferiore a 80 g (almeno n. 2 varietà);
- d) frutta (almeno n. 2 varietà);
- e) yogurt da bere (almeno n. 2 varietà);
- f) succhi di frutta in confezioni da almeno 20 cl, conformi alle vigenti disposizioni di legge in materia (almeno n. 3 varietà).

I prodotti freschi dovranno essere di stagione e conservati in atmosfera modificata.

Una quota di alimenti preconfezionati sopra elencati, dovrà rispettare le seguenti caratteristiche:

- Snack dolci (almeno n. 2 varietà), snack salati (almeno n. 2 varietà)
 kilocalorie: non superiori al valore di 150 per porzione;
 lipidi totali: non superiori a 5 g per porzione (con limite massimo di tolleranza di +0,5 g);
 grassi aggiunti: senza grassi, o olio extravergine di oliva, o olio monoseme (di arachide, di mais, di girasole);
 non saranno ammessi prodotti contenenti grassi vegetali idrogenati, non idrogenati e grassi animali;
 carboidrati: contenuto compreso tra 22 g e 28 g per prodotto.
- Yogurt da bere (almeno n. 1 varietà)
 kilocalorie: non superiori al valore di 150 per porzione;
 lipidi totali: non superiori a 5 g per porzione (con limite massimo di tolleranza di +0,5 g).
 Verrà data preferenza a quelli ai cereali, agli yogurt da bere contenenti fermenti probiotici/prebiotici e/o frutta e senza edulcoranti.
- Succhi di frutta (almeno n. 1 varietà)
 La percentuale di succo, o purea, o frutta non dovrà essere inferiore al 70% e dovrà essere privo di zuccheri o dolcificanti aggiunti.

La tipologia di prodotti venduti e le loro caratteristiche minime dovranno essere adeguate al DM CAM (rif. DM CAM, paragrafo 2.2.2 *Tipologie e caratteristiche ambientali dei prodotti presenti all'interno dei distributori*).

2.7 OBBLIGHI INFORMATIVI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario dovrà obbligatoriamente fornire, entro 30 giorni successivi alla scadenza del semestre, il dato di relativo ai corrispettivi incassati per ciascun apparecchio e globalmente.

Potranno essere richiesti eventuali altri dati economici o statistici a disposizione del Concessionario, utili al fine della valutazione dell'andamento della concessione (es. numero erogazioni, etc.).

In caso di mancato invio nei termini prestabiliti delle informazioni richieste e/o di dimostrata non veridicità dei dati forniti, verranno applicate le penali previste dall'art. 16 del presente Capitolato.

ART. 3 - CRITERI AMBIENTALI MINIMI

Come previsto dal DM CAM il Concessionario dovrà elaborare entro 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione una Relazione CAM in cui, per ogni criterio ambientale di cui al presente documento, descrive le scelte adottate e le verifiche di conformità, allegando la relativa documentazione.

3.1 SPECIFICHE TECNICHE

2.1.4 Distributori di acqua calda e bevande calde

I distributori che erogano caffè e bevande calde solubili, sono, ove tecnicamente possibile, direttamente allacciati alla rete idrica e dotati di sistemi di trattamento dell'acqua in accordo con quanto previsto dal citato Decreto del Ministero della Salute 7 febbraio 2012, n. 25. Le caldaie di riscaldamento dell'acqua devono essere in acciaio inox o in altri materiali che garantiscano la conformità al Regolamento (CE) N. 1935/2004 del 27 ottobre 2004. I distributori hanno il macinacaffè incorporato, per erogare caffè espresso senza necessità di cialde o capsule. Solo qualora gli spazi non consentano di installare distributori con tale specifica tecnica o i ridotti consumi previsti non consentano di garantire la qualità del caffè in chicchi, è consentito l'uso dei monoporzionati. Il distributore prevede la doppia campana per consentire di offrire due miscele diverse, a meno che, per esigenze di spazio o per gli scarsi consumi stimati, sia necessario installare modelli di macchine di minori dimensioni, prive di doppia campana. Il distributore non eroga automaticamente zucchero ma consente all'utente di aggiungerlo solo impostando un apposito selettore tramite il quale la quantità massima di zucchero erogabile per ciascuna bevanda è di quattro grammi. L'erogazione del bicchiere monouso comporta il pagamento di un prezzo o extracosto pari a cinque centesimi di euro oltre al prezzo della bevanda qualora il distributore sia dotato di sensore per il rilevamento della tazza riutilizzabile. In caso di inserimento della tazza riutilizzabile non verrà erogato il bicchiere ne' addebitato l'importo. Tali sensori saranno installati solo nelle nuove macchine.

2.1.5 Consumi energetici e gas refrigeranti

I nuovi distributori di prodotti solidi refrigerati appartengono alla classe di efficienza energetica migliore disponibile sul mercato o alle due immediatamente inferiori, valutata secondo il Regolamento Delegato (UE) 2019/2018 della Commissione dell'11 marzo 2019, che integra il Regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l'etichettatura energetica degli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta. Per i distributori di bevande calde e fredde, l'efficienza energetica è valutata secondo il Protocollo Industriale EVA-EMP 3.1b, fino all'entrata in vigore dei Regolamenti delegati Comunitari o di altri analoghi Standard tecnici disciplinanti metodiche per rilevare i consumi energetici di tale categoria di macchine. I nuovi distributori con funzione refrigerante contengono gas refrigeranti con potenziale di GWP inferiore o uguale a 9 (4 a decorrere dal primo gennaio 2026) e, ove

reperibili sul mercato di riferimento, tali gas refrigeranti sono gas naturali, quali anidride carbonica (CO2), ammoniaca (NH3) e idrocarburi (HC). I nuovi forni a microonde o altre apparecchiature ricadenti nell'ambito di applicazione del Regolamento (UE) n. 1369/2017, dotate di etichettatura energetica, devono appartenere alla più elevata classe di efficienza energetica disponibile sul mercato o a quella immediatamente inferiore per la rispettiva categoria di apparecchio.

2.1.6 Imballaggi

Le bottiglie e le vaschette in PET utilizzate per i prodotti offerti, contengono almeno il 30% di PET riciclato.

3.2 CLAUSOLE CONTRATTUALI

RIFERIMENTO DM CAM	RIFERIMENTO CAPITOLATO
2.2.2 Tipologie e caratteristiche ambientali dei prodotti presenti all'interno dei distributori	art. 2.6
2.2.3 Raccolta degli imballaggi	art. 2.4
2.2.4 Prevenzione degli sprechi alimentari	art. 2.6
2.2.5 Manutenzione delle apparecchiature e riduzione dei consumi energetici	art. 2.3
2.2.6 Comunicazione	art. 2.4

ART. 4 - CANONE

Il Concessionario per la gestione del servizio relativo a ciascun lotto dovrà corrispondere un canone annuo all'Azienda, composto da una quota fissa e una variabile oggetto di offerta economica legata all'andamento del fatturato, come di seguito descritto.

Canone fisso

Per il canone fisso, si identificano le seguenti base d'asta per l'aggiudicazione di ciascun lotto, per il periodo di 36 mesi:

Lotto 1: Gestione del servizio per il Distretto di Pieve di Soligo: € 321.000,00 IVA esclusa;

Lotto 2: Gestione del servizio per il Distretto di Asolo: € 105.000,00 IVA esclusa.

L'Azienda chiederà l'adeguamento ISTAT del canone fisso a partire dal secondo anno di attività, secondo le modalità meglio precisate al seguente art. 5.2.

Canone variabile legato al fatturato

L'offerta economica prevede l'indicazione di una percentuale che definisce il canone variabile supplementare al canone fisso qualora il fatturato semestrale sia superiore ai dati sottoindicati:

Dati soglia:

Fatturato semestrale (soglia) superiore a:

- Euro 180.000,00 per il Lotto 1- Distretto di Pieve di Soligo;
- Euro 59.000,00 per il Lotto 2 - Distretto di Asolo.

Il canone variabile semestrale sarà, quindi, calcolato secondo quanto sottoindicato:

Percentuale offerta in sede di gara: %Off.

Fatturato semestrale: Ft.Sem.

Fatturato semestrale soglia: Ft.Sem.So.

Canone variabile semestrale= (Ft.Sem.- Ft.Sem.So) x %Off.

Qualora il fatturato semestrale sia inferiore al fatturato semestrale soglia, il canone variabile verrà considerato pari a zero.

La percentuale offerta per il calcolo del canone variabile non potrà essere inferiore al 20%.

Il Concessionario si impegna a comunicare il fatturato all'Azienda entro i 30 giorni successivi alla scadenza del semestre, al fine di quantificare la quota variabile del canone.

La controprestazione a favore del Concessionario consisterà nel diritto di gestire in esclusiva il servizio e di sfruttarlo economicamente incassando le somme corrisposte dagli utenti in occasione dell'acquisto dei prodotti.

Il Concessionario si obbliga a pagare per intero il canone stabilito senza possibilità di compensazioni con crediti reali o presunti vantati nei confronti del concedente. In caso di ritardato pagamento, anche solo parziale, l'Azienda si riserva la facoltà di revocare la concessione, di richiedere il risarcimento del danno, oltre a fatturare, su tutte le somme dovute e non pagate, senza necessità di costituzione in mora, gli interessi legali.

Il soggetto aggiudicatario, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13.8.2010 e s.m.i., si assume l'obbligo di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari.

Piano Economico Finanziario

L'offerta economica dovrà prevedere anche il Piano Economico Finanziario definito sulla durata dell'intera concessione.

ART. 5 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

5.1 FATTURAZIONE DEL CANONE

Per il canone concessorio l'U.O.C. Contabilità e bilancio emetterà:

- per il canone concessorio fisso, fatture trimestrali anticipate, da saldare a 60 giorni;
- per il canone concessorio variabile, fatture semestrali posticipate, da saldare a 60 giorni, sulla base dei dati comunicati ai sensi degli articoli 2.7 e 4 del presente Capitolato;

Come disposto dall'articolo 65, comma 2, del Decreto Legislativo 13 dicembre 2017 n. 217 e successive modifiche ed integrazioni, i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione, a decorrere dal 28 febbraio 2021, devono essere effettuati esclusivamente attraverso il sistema pagoPA. Pertanto il canone fisso e il variabile semestrale dovrà essere versato attraverso tale sistema, utilizzando l'apposito avviso che verrà rilasciato unitamente alla relativa fattura.

5.2 ADEGUAMENTO DEL CANONE DI CONCESSIONE

Ai sensi dell'art. 189 comma 1 lett. a) del Codice, il Canone Fisso della concessione sarà soggetto a revisione annuale in relazione alla variazione annuale del 100% dell'indice ISTAT FOI pari al mese di riferimento.

Tale aggiornamento verrà praticato automaticamente, senza necessità di richiesta scritta e calcolato dopo la pubblicazione dei dati necessari; avrà effetto retroattivo dall'inizio del secondo anno di vigenza contrattuale e di ogni anno successivo.

ART. 6 - PERSONALE DIPENDENTE E OSSERVANZA DELLA LEGISLAZIONE SUL LAVORO

Il Concessionario, prima dell'avvio della concessione, ha l'obbligo di comunicare l'elenco nominativo del personale utilizzato, con impegno a segnalare con almeno tre giorni di anticipo ogni successiva variazione.

Tale elenco nominativo del personale costituisce il documento di autorizzazione all'accesso dei lavoratori impiegati dal concessionario presso i presidi ed i locali di gestione del servizio.

Gli stessi saranno in ogni caso identificabili, anche verso l'utenza, attraverso idoneo abbigliamento e cartellino di riconoscimento corredato di fotografia, riportante oltre alla ragione sociale del Concessionario, anche il nome e cognome dell'operatore.

Il Concessionario dovrà garantire la continuità del servizio, sia in caso di malattia del personale, sia in caso di sciopero.

Ogni attività relativa al funzionamento del servizio, deve essere svolta da personale professionalmente adeguato e qualificato ad operare nel rispetto delle specifiche norme di legge. Il personale impiegato nel servizio dovrà rispettare le modalità di svolgimento del servizio concordate contrattualmente.

Il Concessionario dovrà produrre, sotto la propria responsabilità, il piano di autocontrollo in base alla vigente normativa con relative procedure di autocontrollo HACCP.

Nell'esecuzione del servizio il Concessionario dovrà avvalersi di proprio, che parli la lingua italiana, sempre in numero sufficiente a garantire la regolarità dell'esecuzione dello stesso in ogni periodo dell'anno.

Il personale del Concessionario, nell'espletamento del servizio, sarà tenuto a:

- un comportamento discreto, decoroso ed irreprensibile, comunque conformato alle regole di buona educazione e di rispetto per la peculiare condizione nella quale viene effettuato il servizio;
- essere curato nella persona;

- osservare tutte le pertinenti norme di carattere regolamentare, generali e particolari, vigenti;
- evitare qualsiasi intralcio o disturbo al normale andamento della attività svolte presso le sedi di esecuzione del servizio;
- evitare di intrattenersi, durante il servizio e per motivi diversi dallo stesso con gli utenti, curando di non fornire agli stessi consigli, suggerimenti, impressioni o notizie sulle attività del servizio oggetto di concessione e degli operatori per esso impiegati;
- non distribuire generi alimentari diversi da quelli oggetto del servizio e preventivamente autorizzati dall'Azienda;
- non prendere ordini da estranei in merito all'espletamento del servizio;
- rifiutare qualsiasi compenso e/o regalia,;
- essere formato in materia di manipolazione di alimenti ai sensi della normativa vigente, se del caso.

Il Concessionario sarà responsabile della condotta del suddetto personale e di ogni danno o molestia che potrà derivarne per sua colpa.

Il Concessionario dovrà inoltre dotare il proprio personale di tutti i dispositivi di protezione individuale necessari per l'esecuzione delle attività connesse con l'espletamento del presente servizio, secondo le vigenti disposizioni di legge e quanto previsto nel presente Capitolato.

Tutto il personale impiegato per l'esecuzione delle prestazioni dovrà avere regolare contratto con il Concessionario.

Detto personale dovrà essere in regola con le norme di igiene e sanità. E' a carico del Concessionario la predisposizione e l'effettuazione delle visite periodiche ed altri adempimenti previsti per il personale dipendente, collaboratori e/o soci lavoratori impiegati nelle mansioni.

Il Concessionario dovrà rispettare tutti gli obblighi previdenziali, assicurativi e normativi previsti dalle vigenti disposizioni in materia nonché assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto delle prescrizioni contrattuali, di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di quelle che dovessero essere successivamente emanate.

L'Azienda ha facoltà di verificare in ogni momento la sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie per l'espletamento del servizio.

Il personale dovrà essere opportunamente istruito in merito ai protocolli e ai regolamenti aziendali in vigore presso l'Azienda, con riferimento al servizio.

L'Azienda si riserva la facoltà di chiedere la motivata sostituzione del personale, qualora quest'ultimo non consenta il buono svolgimento delle attività, oppure nel caso in cui il soggetto dipendente, collaboratore e/o socio lavoratore sia destinatario di due contestazioni da parte dell'Azienda.

Il personale opera sotto l'esclusiva responsabilità del Concessionario, anche nei confronti dei terzi.

Il Concessionario è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, collaboratori e/o soci lavoratori, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

Il Concessionario è obbligato altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente

più rappresentative sul piano nazionale e da quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto del presente Capitolato svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché ad applicare le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sopra indicati contratti collettivi e fino al loro rinnovo.

I suddetti obblighi vincolano il Concessionario anche nel caso che egli non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

Per quanto ivi non previsto valgono le disposizioni sulla legislazione del lavoro.

Il Concessionario si impegna a richiamare, sanzionare e, se del caso, sostituire i dipendenti, collaboratori e/o soci lavoratori che non osservassero una condotta irreprensibile. Le segnalazioni e le richieste dell'Azienda in questo caso, saranno impegnative per il Concessionario.

Il personale dovrà garantire la riservatezza delle informazioni riferite alle persone che fruiscono del servizio oggetto del contratto.

Deve inoltre essere di pieno gradimento all'Azienda che ha facoltà di richiedere, in ogni momento, l'allontanamento per manifesta incompatibilità, per imperizia, mancanza di probità o altro, giustificandone i motivi.

ART. 7 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il Concessionario dovrà comunicare all'Azienda il nominativo del Responsabile del servizio con esperienza professionale idonea a svolgere tale funzione e di un suo sostituto in caso di assenza e/o impedimento. I nominativi di entrambi e i relativi riferimenti telefonici per la reperibilità devono essere comunicati all'Azienda prima dell'inizio del servizio.

Funzione del Responsabile è quella di controllare che il servizio venga svolto secondo le modalità previste dal presente Capitolato, far osservare al personale impiegato le funzioni e i compiti stabiliti per il regolare funzionamento dell'attività ed essere presente ai controlli di conformità previsti. Il Responsabile è referente unico e deve essere reperibile durante la fascia oraria 8.00-17.30, mediante telefono cellulare fornito a spese del Concessionario.

ART. 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

– Le attività di installazione e fornitura, pur esplicandosi all'interno degli spazi dedicati nelle varie sedi aziendali coinvolte, si svolgono in locali in cui non sussistono altre lavorazioni, in particolare di tipo sanitario e non sono presenti rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI; pertanto le attività risultano rientrare tra le ***mere forniture*** e per l'installazione dei distributori, lavori ***inferiori a 5 uomini-giorno***;

– non si sono riscontrate interferenze per le quali intraprendere misure specifiche di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i relativi rischi. Permane l'obbligo di adottare, indistintamente in tutte le aree in cui si svolgerà l'attività, le misure di tutela generali fornite dall'Azienda;

- non sussistendo rischi interferenti da valutare, gli oneri relativi risultano pari a zero, mentre restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e lavoratori autonomi in merito alla sicurezza sui lavoratori;
- si rimanda al Concessionario l'onere di fornire adeguata formazione/informazione sui rischi generali dei lavoratori;

Pertanto, a seguito dell'analisi delle attività descritte ed in considerazione dei vari luoghi di espletamento, è stato valutato che le attività previste non comportano, in generale, rischi di interferenza per i quali sia necessaria la predisposizione del DUVRI.

Si sottolinea che ogni eventuale sopravvenuta variazione delle caratteristiche dell'attività da svolgere andrà verificata e approvata in occasione delle riunioni di coordinamento per la sicurezza.

COVID – 19 accessi in area Ospedaliera

Vista la pandemia in corso causata dall'emergenza sanitaria per il virus COVID – 19, il personale del Concessionario, accede presso gli ambienti aziendali dove avverrà l'attività, rispettando le misure di contenimento e di protezione individuale e per la collettività, secondo quanto previsto dal DPCM attualmente in vigore. Altresì seguirà scrupolosamente le disposizioni organizzative interne all'ospedale inerenti anche ai percorsi pedonali consentiti, e consulterà la seguente documentazione specifica, allegata alla documentazione di gara:

- utilizzo dei dispositivi di protezione individuale nella gestione dei casi sospetti/probabili/accertati da Coronavirus (2019-nCoV);
- informativa sui rischi per la salute Rev. 1;
- misure di tutela Generali e Specifiche.

ART. 9 - “GARANZIA DEFINITIVA” A CORREDO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Concessionario è obbligato a costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, a favore dell'Azienda, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. a copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto.

L'importo della garanzia definitiva è pari al 10% (dieci per cento) - eventualmente incrementato ai sensi dell'art. 117, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. - dell'importo complessivo di affidamento, al netto dell'IVA.

La garanzia deve avere decorrenza dalla data di esecuzione del contratto e scadenza iniziale superiore di almeno 12 mesi rispetto alla scadenza presunta del contratto.

La garanzia fideiussoria, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

La fideiussione deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,
- la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del Codice Civile,
- l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Azienda. Con tale clausola il fideiussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda ULSS n. 2, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del Concessionario ovvero di terzi aventi causa.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente, verificabile telematicamente presso l’emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti.

La garanzia deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy (fintantoché non verrà emanato, dovrà essere utilizzato lo schema tipo approvato con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 193 del 16/12/2022) aggiornato ai nuovi riferimenti di legge (D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.).

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste all’art. 106, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

L’ammontare della garanzia definitiva sarà comunicato dall’Azienda e il Concessionario dovrà provvedere alla costituzione e trasmissione della stessa entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento, l’acquisizione della garanzia provvisoria oltre che l’addebito dei danni e delle maggiori spese per l’Azienda.

Lo svincolo della garanzia avverrà solo dopo l’esecuzione completa e regolare di tutti gli obblighi contrattuali, fatto salvo quanto stabilito nel citato art. 117, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.. Trascorsi 365 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, risultante dal relativo certificato, lo svincolo avverrà automaticamente fatti salvi i casi in cui il RUP abbia segnalato la non corretta e/o completa esecuzione del contratto.

In caso di associazioni temporanee di imprese, consorzi ordinari e GEIE, la garanzia definitiva dovrà essere prestata dall’Impresa mandataria (Capogruppo).

Nel caso di associazioni temporanee di imprese, consorzi ordinari, imprese retiste, GEIE, (art. 65, comma 2, lett. e), f), g) e h) del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.), la riduzione dell’importo della garanzia del 30% è possibile solo se tutte le imprese, costituenti l’associazione, il consorzio ordinario, il GEIE o la rete di imprese che partecipano alla gara, sono in possesso della certificazione di qualità.

In caso di partecipazione di consorzio di cui all’art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, la riduzione dell’importo della garanzia del 30% per il possesso della certificazione di qualità è possibile solo se la predetta certificazione è posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall’art. 106 comma 8 del Codice, si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata esecutrice oppure, per i consorzi di cui all’art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, da parte del consorzio e/o della/e consorziata/e esecutrice/i.

In caso di avvalimento, la garanzia definitiva dovrà essere prestata dal Concessionario concorrente.

La riduzione dell'importo della garanzia è possibile solo se il Concessionario possiede i requisiti per la sua riduzione indipendentemente dal fatto che gli stessi siano posseduti dall'impresa ausiliaria.

E' fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione a titolo di risarcimento danni derivante dal mancato o inesatto adempimento del contratto.

ART. 10 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

Il contratto verrà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione.

Se la stipula del contratto non avverrà entro il termine suddetto per causa imputabile al Concessionario (es. mancata presentazione dei documenti contrattuali), quest'ultimo decadrà dall'aggiudicazione e l'Azienda acquisirà la garanzia provvisoria oltreché riservarsi l'addebito degli eventuali danni e delle eventuali maggiori spese per l'Azienda.

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione del contratto saranno a carico del Concessionario.

Per quanto concerne l'imposta di bollo, troveranno applicazione le disposizioni del D.P.R. 642/1972, la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 97/E del 27/03/2002, la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 11/E del 03/04/2006, la Legge n. 71 del 24/06/2013, la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 22/E del 28/07/2023 nonché l'Allegato I.4 al Codice.

Formeranno parte integrante e sostanziale del contratto e saranno materialmente allegati i seguenti documenti:

- il capitolato speciale;
- gli eventuali chiarimenti forniti in sede di gara;
- l'offerta economica;
- dichiarazione resa ai sensi dell'art. 26 comma 3-bis della L. 488/1999;

Formeranno parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegati i seguenti documenti:

- progetto tecnico presentato in sede di gara dalla ditta aggiudicataria;
- cauzione definitiva presentata dalla ditta aggiudicataria;
- polizze assicurative presentate dalla ditta aggiudicataria.

In caso di urgenza, l'Azienda, nelle more della stipula del contratto, può disporre l'anticipata esecuzione dello stesso.

Nel caso in cui la ditta aggiudicataria si sciogla dal vincolo dell'aggiudicazione e, conseguentemente, non stipuli il contratto, l'Azienda si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria definitiva di gara, al fine di individuare il nuovo offerente affidatario.

L'Azienda si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria anche nel caso in cui il Concessionario receda dal contratto.

Il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

ART. 11 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), del Codice, la cessione del contratto è nulla ai sensi dell'articolo 119 del Codice. E' altresì nullo l'accordo con cui sia affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del presente Capitolato, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

In caso di violazione del disposto di cui al paragrafo precedente, l'Azienda si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto (art. 1456 C.C.) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 C.C.).

Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità previste all'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e dalle altre disposizioni di Legge in vigore alla data di pubblicazione del Bando di gara.

ART. 12 - GARANZIE, DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE

Il Concessionario risponde direttamente, interamente ed esclusivamente di ogni danno che per fatto proprio, dei suoi collaboratori e dei suoi dipendenti, possa derivare all'Azienda ULSS 2 o a terzi per fatti ascrivibili alla conduzione del servizio oggetto di concessione.

Il Concessionario risponde, altresì, dell'eventuale inosservanza delle leggi e dei regolamenti amministrativi che disciplinano i pubblici esercizi.

Pertanto, il Concessionario sarà tenuto alla stipula di polizza assicurativa a copertura del rischio da responsabilità civile da attività di impresa, formalizzata con primaria compagnia di assicurazione, con validità non inferiore alla durata del servizio.

Tale polizza dovrà prevedere idonea copertura assicurativa, non inferiore a € 5.000.000,00 per sinistro, e dovrà riferirsi a qualsiasi danno o incidente che il Concessionario o le persone dallo stesso incaricate potranno arrecare a terzi o all'Azienda ULSS 2 sia direttamente che indirettamente, anche per causa di improprio uso, malfunzionamento o carenze tecniche delle macchine ed attrezzature impiegate da chiunque o da qualsiasi fatto causate.

La polizza dovrà inoltre:

1. prevedere la copertura verso l'Azienda aggiudicante, tutti i suoi dipendenti e tutti coloro che prestano la loro attività per l'esecuzione dell'affidamento;
2. annoverare espressamente tra gli assicurati, tutte le società/strutture/cooperative eventualmente partecipanti a qualsiasi titolo al servizio oggetto del presente affidamento (esempio RTI), compresi i propri dipendenti e tutti coloro che partecipano alle attività oggetto dell'affidamento;
3. prevedere espressamente il pagamento della polizza in forma FLAT ovvero unico, senza regolazione del premio a fine periodo assicurativo. In alternativa l'indicazione che il mancato pagamento della regolazione non influisce sulla efficacia della copertura assicurativa;
4. riportare espressamente un periodo di mora dei pagamenti di rinnovo annuale di 30 giorni, con obbligo per l'assicuratore di tenere in copertura la polizza per un ulteriore periodo di 30 giorni dalla scadenza della prima mora;

5. riportare espressamente che le eventuali franchigie e/o scoperti non potranno essere opponibili all'Azienda ULSS 2.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il prestatore di servizi potrà dimostrare l'esistenza di una polizza di RCTO, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa (appendice di precisazione), nella quale si espliciti che la polizza in questione è efficace anche per il servizio oggetto della presente concessione, richiamandone l'oggetto, tutte le specifiche ed il massimale, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri né limiti per massimale annuo.

Copia di tale polizza dovrà essere consegnata all'Azienda ULSS 2 entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, unitamente alla quietanza dell'avvenuto pagamento del premio. Quest'ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, al fine di verificare il permanere della sua validità nel corso della durata della concessione.

L'Azienda ULSS 2 si riserverà, inoltre, di chiedere l'adeguamento delle coperture assicurative sopra citate, qualora ritenuto necessario per l'adeguata copertura dei rischi.

Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l'appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

ART. 13 - DISPOSIZIONI AI FINI DELLA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA

Al contratto che sarà stipulato con l'Aggiudicatario si applicheranno le disposizioni di cui al D.Lgs. 06.09.2011 n. 159 e s.m.i. nonché le seguenti clausole ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Il contratto che verrà stipulato sarà risolto (ai sensi dell'art. 1456 c.c.) al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

1) qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informative interdittive ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 06.09.2011 n. 159 e s.m.i..

In tal caso, sarà applicata a carico della "Ditta Aggiudicataria", oggetto dell'informativa interdittiva successiva, una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte dell' "Azienda Socio-Sanitaria", del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile;

2) in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale.

A tal fine si considera in ogni caso inadempimento grave:

- la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
- l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
- l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio.

Nell'ipotesi di cui sopra vi sarà altresì la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto;

3) nel caso in cui la "Ditta Aggiudicataria" sia inadempiente all'obbligo di dare comunicazione tempestiva all' "Azienda Socio-Sanitaria" ed alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti dell'impresa, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.;

4) ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..

Nell'ipotesi di cui sopra vi sarà altresì la revoca dell'autorizzazione al subappalto / subcontratto.

La "Ditta Aggiudicataria" si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro eventuale subcontratto una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto / subcontratto qualora dovessero essere comunicate alla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto di subappalto / subcontratto, informative interdittive ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 06.09.2011 n. 159 e s.m.i..

La "Ditta Aggiudicataria" si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto / subcontratto una clausola che preveda anche l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia alla "Ditta Aggiudicataria" e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.

Nell'ipotesi di cui sopra vi sarà altresì la revoca dell'autorizzazione al subappalto / subcontratto.

Le Ditte esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture devono osservare rigorosamente le disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale; le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta. Sono a carico della "Ditta Aggiudicataria" gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri.

La "Ditta Aggiudicataria" si impegna ad adempiere a quanto disposto dall'art. 86 del D.Lgs. 06.09.2011 n. 159 e s.m.i., che prevede che "i legali rappresentanti degli organismi societari nel termine di trenta

giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere al Prefetto, che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'art. 85".

L'"Azienda Socio-Sanitaria" si riserva, altresì, di esaminare gli ulteriori ed eventuali elementi comunicati dalle Prefetture ai sensi dell'art. 1 septies del D.L. n. 629 del 06.09.1982, convertito nella L. n. 726 del 12.10.1982 e s.m.i., ai fini del gradimento della "Ditta Aggiudicataria", per valutare l'opportunità della prosecuzione del servizio oggetto del presente contratto.

Al presente contratto si applicano le linee guida per l'attuazione delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione anticorruzione e antimafia di cui all'art. 32 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella Legge 11 agosto 2014, n. 114, sottoscritte dal Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e dal Ministero dell'Interno in data 15.07.2014 e in data 27.01.2015.

ART. 14 - CONTROLLI QUALITATIVI PERIODICI

I controlli potranno riguardare, in particolare, le procedure, i protocolli e le istruzioni operative adottate dal Concessionario a supporto delle attività, il corretto adempimento degli obblighi contrattuali, la regolare esecuzione e la qualità del servizio erogato, il livello di soddisfazione etc.. I controlli dovranno essere effettuati in contraddittorio con un rappresentante del Concessionario o suo delegato.

Il controllo sulle prestazioni erogate dal Concessionario, potrà anche essere effettuato mediante schede di rilevazione (check list) condivise e concordate con i referenti dell'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana ad avvenuta aggiudicazione. La scheda si concluderà con un risultato complessivo, che indicherà il livello di accettabilità o meno del servizio svolto.

In caso di inadempimenti o deficienze nell'esecuzione degli obblighi contrattuali, verbalizzati in contraddittorio con il Responsabile del Concessionario o suo delegato, l'Azienda ha facoltà di ordinare l'esecuzione immediata o la ripetizione delle prestazioni necessarie per il regolare andamento del servizio. Ove ciò non fosse possibile, l'Azienda provvederà a quantificare il livello di disservizio applicando le penalità di cui al presente documento.

Nel caso in cui le fattispecie sopra descritte costituiscano grave inadempimento, l'Azienda potrà risolvere di diritto il contratto (art. 1456 Codice Civile) e incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito (art. 1382 Codice Civile).

L'Azienda si riserva la facoltà di procedere, ogni qualvolta lo ritenga necessario, a controlli programmati e/o estemporanei, per verificare l'esatto adempimento delle prestazioni, conformemente alla normativa di riferimento, al presente Capitolato e al progetto tecnico di svolgimento del servizio predisposto dal Concessionario e presentato in sede di gara.

ART. 15 - SISTEMA DI MONITORAGGIO E DI CONTROLLO DEL SERVIZIO

1) Descrizione generale del sistema di controllo

L'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana si riserva la facoltà di effettuare tutti i controlli ritenuti necessari per verificare l'esatto adempimento delle prestazioni indicate nel presente Capitolato anche allo scopo del miglioramento del servizio.

I controlli si riferiranno agli standard qualitativi e quantitativi stabiliti dal presente Capitolato oltre a quelli dichiarati dal Concessionario in sede di presentazione dell'offerta di gara.

Con l'espressione sistema di controllo si intende quello strumento volto ad accertare l'esistenza o meno dei requisiti cardine del servizio prestato dal Concessionario, accertamento all'esito del quale, in caso di riscontrata mancanza dei predetti requisiti, l'Azienda procederà direttamente con l'invio di contestazioni e l'applicazione delle relative penali.

In merito a ciò si individuano e descrivono gli strumenti e le modalità attraverso le quali tale operazione di controllo trovano concreta attuazione.

Criterio guida è quello per cui tale sistema deve essere posto in essere attraverso la combinazione di strumenti e modalità, capaci di garantire l'ottimizzazione del rapporto tra l'efficacia del controllo e il costo del controllo da eseguirsi. Tale valutazione dovrà prevedere un vantaggio sia per l'ULSS, che avrà un conseguente impatto sul servizio ricevuto, sia per il prestatore del servizio che, diversamente, avrà un impatto sulla modalità di erogazione del servizio stesso.

2) Controllo dei requisiti del Servizio

Per requisiti del servizio si intendono quegli elementi costitutivi essenziali (che connaturano la prestazione resa dalla Ditta aggiudicataria e che la stessa è tenuta a garantire all'Azienda, secondo quanto specificato in relazione ai singoli interventi oggetto del servizio).

Tale tipologia di controllo ha lo scopo di accertare l'esistenza o meno dei requisiti minimi ed essenziali del servizio senza i quali il servizio stesso non può considerarsi tale. Tale attività è pertanto volta a garantire l'esecuzione della prestazione dovuta secondo quanto indicato nel contratto.

I controlli dei requisiti del servizio consistono nella verifica degli elementi essenziali del servizio, al fine di valutare la rispondenza a quanto dichiarato e/o previsto.

Il servizio offerto dal Concessionario sarà oggetto di verifica periodica sul rispetto dei requisiti previsti dal presente Capitolato oltre a quelli proposti con l'offerta tecnica in sede di gara.

Nello specifico i controlli si riferiranno ai tempi, modi e qualità di esecuzione delle prestazioni, con possibilità, in caso di inadempimento di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 17 del presente Capitolato.

L'Azienda, attraverso il proprio personale referente, può effettuare tutti i controlli necessari sulle prestazioni del Concessionario, affinché le stesse siano rispondenti a quanto previsto nel presente Capitolato integrato da quanto esplicitato nel progetto proposto.

Al successivo art. 16 viene definita la modalità con cui procedere con le contestazioni e l'applicazione di eventuali penali.

ART. 16 - INADEMPIMENTI E PENALITÀ

Il Concessionario è sottoposto alle seguenti penalità:

TIPOLOGIA DI DISSERVIZIO	PENALE	
Ritardo nell'avvio del servizio (art. 2.3)	Per ogni giorno di ritardo	Euro 100,00
Mancata identificazione del personale impiegato (art. 6)	Per ogni contestazione	Euro 250,00
Ritardo nell'installazione e/o spostamento dei distributori automatici (art. 2.3)	Ritardo nell'installazione, per ogni giorno di ritardo, per ogni distributore	Euro 100,00
	Ritardo nello spostamento, per ogni giorno di ritardo, per ogni distributore	Euro 50,00
Mancata o inadeguata pulizia dei distributori (art. 2.4)	Per ogni contestazione	Euro 500,00
Distribuzione di prodotti con caratteristiche diverse rispetto a quelle presenti in offerta e/o autorizzati dall'Azienda (artt. 2.4, 2.6)	Per ogni tipologia di prodotto	Euro 100,00
Mancato rifornimento dei distributori o carenza di prodotti presenti (art. 2.4)	Per ogni giorno di ritardo, per ogni distributore	Euro 100,00
Mancato riparazione dei guasti e/o malfunzionamenti (art. 2.4)	Per ogni giorno di ritardo, per ogni distributore	Euro 100,00
Mancato rispetto della scontistica offerta per le consumazioni effettuate con pagamento a mezzo chiavetta elettronica (art. 2.6)	Per ogni episodio contestato	Euro 150,00
Aumento del listino prezzi senza previa autorizzazione dell'Azienda (art. 2.6)	Per ogni episodio contestato	Euro 500,00
Mancato assolvimento degli obblighi informativi sui dati economici della concessione secondo le modalità e i tempi di cui	Per ogni episodio contestato	Euro 500,00

all'art. 4		
Mancato assolvimento agli obblighi previsti dal DM CAM (art. 3)	Per ogni aspetto contestato	Euro 100,00
Mancato rispetto della modalità di gestione del personale rispetto a quanto eventualmente offerto in gara (progetto di inserimento lavorativo personale svantaggiato)	Per ogni aspetto contestato	Euro 50,00

L'Azienda avrà la facoltà di procedere alla contestazione e all'applicazione di eventuali penali anche a seguito del verificarsi di disservizi/inadempimenti non ricompresi nella tabella che precede, in misura non superiore a Euro 500,00 per ogni giorno lavorativo per ogni distributore.

La penale sarà considerata per ogni singolo specifico inadempimento; eventuali inadempimenti della stessa tipologia verificatisi in tempi diversi, costituiscono episodi diversi e saranno assoggettati a plurime penalità.

Nel caso di mancato pagamento del canone attivo offerto, si provvederà ad escutere la garanzia definitiva per il medesimo importo.

Procedimento

L'Azienda provvederà a contestare l'addebito mediante invio di apposita comunicazione a mezzo posta elettronica certificata.

Il Concessionario, entro un termine di 7 giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione, potrà presentare, sempre a mezzo posta elettronica certificata, le proprie deduzioni rispetto all'inadempimento contestato.

L'Azienda, valuta la fondatezza o meno delle deduzioni proposte dal Concessionario, e nel caso dell'infondatezza delle giustificazioni proposte o comunque in mancanza di risposta da parte del Concessionario, applica le penali previste nel presente Capitolato, anche a valere sulla garanzia definitiva nel caso di mancato pagamento della penale entro il termine indicato in fattura.

Nel caso in cui l'Azienda, a causa delle inadempienze del Concessionario, si rivolga ad un terzo, sono addebitate al Concessionario le spese correlate all'esecuzione in danno anche in relazione all'eventuale diminuzione di canone attivo.

ART. 17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La risoluzione del contratto è disciplinata oltreché dall'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., che qui si intende integralmente richiamato, dal presente documento, dal contratto e dagli altri documenti di gara.

In caso di risoluzione del contratto, l'Azienda oltre al risarcimento di eventuali danni, avrà anche il diritto, a titolo di penale, di incamerare la cauzione definitiva.

L'Azienda, in caso di inadempimento del Concessionario agli obblighi contrattuali potrà assegnare, mediante comunicazione scritta (diffida ad adempiere), un termine non inferiore a 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto sarà risolto di diritto (art. 1454 Codice Civile).

L'Azienda si riserva la facoltà di risolvere il contratto con il Concessionario, a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento, con lettera inviata a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), e di rivolgersi ad altre Ditte, ponendo a carico del Concessionario inadempiente tutte le spese e gli eventuali danni conseguenti, nei seguenti casi:

- dopo tre (3) contestazioni scritte per grave inadempimento agli obblighi contrattuali previsti dal presente capitolato e dal progetto presentato dal Concessionario;
- nel caso di inadempimento di notevole importanza, contestato per iscritto, che faccia venir meno la fiducia nella puntualità e precisione dei successivi adempimenti;
- qualora, comunque, il servizio non risultasse di completo gradimento dell'Azienda per cause motivate e comunicate per iscritto.

L'Azienda, inoltre, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 C.C. (clausola risolutiva espressa) e previa comunicazione scritta al Concessionario, da effettuarsi a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), potrà risolvere di diritto il contratto nei seguenti casi:

1. in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali e in caso di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
2. di commissione di uno dei reati di cui agli art. 94, 95 e 98 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. per i quali sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato o nella situazione di intervenuto provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle Leggi antimafia e, comunque, in caso di perdita dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale previsti dal D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
3. in caso di reiterati ritardi nell'esecuzione del servizio o reiterato mancato rispetto delle modalità di esecuzione dello stesso;
4. in caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza;
5. in caso di cessione dell'azienda, di cessazione di attività, nel caso di concordato preventivo (salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del R.D. 16/03/1942, n 267 e s.m.i.), di fallimento (fatto salvo quanto previsto dall'art. 124, comma 4 e 5, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.), di liquidazione coatta o in pendenza di un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, in caso di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del Concessionario;
6. in caso di accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo al Concessionario subentrante, qualora si verificasse tale situazione di variazione soggettiva;
7. nei casi di subappalto avvenuto senza autorizzazione scritta dell'Azienda;
8. nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal Concessionario ovvero in caso di perdita dei requisiti richiesti dal Disciplinare accertata dall'Azienda in corso di esecuzione del contratto;
9. in caso di mancato rispetto dei termini dell'avvio del servizio previsto dal presente Capitolato;
10. in caso di mancata rispondenza ai requisiti tecnico-qualitativi stabiliti dal presente Capitolato;

11. per sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte del Concessionario del servizio affidato senza motivo ritenuto giustificato dall'Azienda;
12. in caso di inadempienza in ordine al rispetto del piano di riassorbimento del personale (clausola sociale);
13. in tutti gli altri casi previsti dal presente Capitolato e nei restanti atti di gara.

Il contratto sarà risolto di diritto in caso di mancato utilizzo degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis della L. 136/2010 e s.m.i..

La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge il diritto di affidare a terzi il servizio o la parte rimanente di questo, in danno del Concessionario inadempiente. Al Concessionario inadempiente, sono addebitate le spese sostenute in più dall'Azienda rispetto a quelle previste dal contratto risolto ed ogni altro eventuale danno derivante dall'inadempimento.

Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale definitivo mediante l'incameramento del medesimo da parte dell'Azienda e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti del Concessionario, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa, nulla spetta al Concessionario. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto.

In caso di risoluzione del contratto, il Concessionario dovrà comunque garantire, a richiesta dell'Azienda la continuità del servizio di cui al presente Capitolato, fino a che lo stesso non sia assegnato ad altro operatore economico e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi.

In ogni caso di risoluzione, oltre all'applicazione della penale, potrà essere addebitato al Concessionario inadempiente il maggior prezzo eventualmente pagato per l'acquisto del servizio oggetto del contratto, salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 Codice Civile).

In caso di risoluzione del contratto, l'Azienda si riserva la facoltà di interpellare il secondo classificato al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio, alle medesime condizioni economiche già proposte, in sede di offerta, dall'operatore economico interpellato.

Ai sensi dell'art. 1353 del Codice Civile, questa Azienda risolverà il contratto, totalmente o anche parzialmente, mediante invio di apposita nota, senza che il Concessionario possa avanzare alcuna pretesa di natura risarcitoria, qualora nel corso del rapporto contrattuale.

- venisse stipulato un contratto a seguito di espletamento di una procedura centralizzata a livello regionale per l'affidamento del servizio oggetto della presente procedura, sulla base di quanto previsto dalla Regione del Veneto;
- per mutate esigenze, anche organizzative, dell'Azienda;
- venissero assegnate all'Azienda le risorse professionali necessarie all'internalizzazione del servizio di cui trattasi.

ART. 18 – RECESSO

In caso di recesso troverà applicazione l'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. nonché le norme del Codice Civile in materia.

L'Azienda ULSS n. 2 potrà in qualsiasi momento recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1373 C.C., così come previsto dall'art. 21- sexies L. 241/1990, con preavviso di almeno 30 giorni, da comunicarsi al Concessionario con lettera raccomandata A.R. o via posta elettronica certificata.

L'Azienda ULSS n. 2 potrà recedere dal contratto in qualsiasi momento dell'esecuzione, per motivi di pubblico interesse, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del C.C., tenendo indenne il Concessionario delle spese sostenute, dei servizi eseguiti e dei mancati guadagni.

ART. 19 - TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO

Alla presente concessione si applicano le disposizioni della normativa sulla privacy di cui al Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) e D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (modificato dal D.Lgs. n. 101/2018).

Tali disposizioni riguardano il trattamento dei dati personali, relativi cioè alle sole persone fisiche, acquisiti e trattati dall'ULSS 2 Marca trevigiana, nell'ambito del presente concessione - contratto e non sono applicabili ai dati riferiti a società, enti ed associazioni. Pertanto l'ULSS 2 Marca trevigiana effettuerà il trattamento di dati personali riguardanti i soggetti di cui alla presente concessione solo ove si tratti dei rappresentanti, esponenti, dipendenti o collaboratori.

Ai sensi dell'art. 13 del GDPR, i dati personali comunicati, saranno raccolti e trattati dall'ULSS 2 Marca trevigiana quale Titolare del trattamento, esclusivamente per tali finalità e per i correlati adempimenti normativi, amministrativi e contabili, mediante idonee modalità e procedure (anche informatizzate), in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, attraverso il personale interno appositamente incaricato e tramite collaboratori esterni designati quali responsabili o incaricati del trattamento.

Relativamente ai dati personali trattati per la presente concessione, la persona fisica cui si riferiscono i dati ("interessato") gode del diritto di accesso, rettifica, limitazione, cancellazione, portabilità ed opposizione (artt. 15-22 del GDPR), nonché del diritto di reclamo al Garante Privacy.

E' onere del Concessionario garantire la lecita utilizzabilità dei dati personali riguardanti, in via esemplificativa e non esaustiva, eventuali propri soci, rappresentanti, esponenti, dipendenti e collaboratori, che vengano comunicati all'Azienda ai fini dell'esecuzione del contratto di cui alla presente concessione, e, in particolare, il corretto adempimento degli obblighi di informativa nei confronti degli interessati oltre che, ove necessario, di raccolta del loro consenso, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali da parte di Società per i fini suddetti e nei termini sopra evidenziati.

ART. 20 - DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO E COMUNICAZIONI

Il Concessionario, all'atto della stipulazione del contratto, deve eleggere il proprio domicilio legale al quale verranno dirette tutte le notificazioni inerenti al contratto.

Le comunicazioni tra le parti sono effettuate mediante P.E.C. (posta elettronica Certificata) inviata all'indirizzo indicato dalle parti nel contratto.

ART. 21 - CODICE DI COMPORTAMENTO

Il Concessionario, con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, si impegna ad osservare ed a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dello stesso D.P.R. e dal Codice di Comportamento dei Dipendenti dell'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana, approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 354 del 04.03.2021 e pubblicato nel sito www.aulss2.veneto.it - Sez. Amministrazione Trasparente.

Il Concessionario si impegna, pertanto, a darne la massima diffusione a tutti i collaboratori che, a qualunque titolo, sono coinvolti nell'esecuzione del contratto.

La violazione degli obblighi di cui ai regolamenti sopra citati, può costituire causa di risoluzione del contratto.

ART. 22 - VARIAZIONI SOGGETTIVE

Nel caso il Concessionario dovesse, durante l'esecuzione del servizio, subire variazioni societarie, cessioni o accorpamenti, dovrà darne tempestiva comunicazione all'Azienda ed in tal caso si applicherà la disciplina del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..

In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente l'Azienda potrà risolvere di diritto il contratto (art. 1456 Codice Civile) e incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito.

ART. 23 - NORME PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

L'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana ha adottato, con deliberazione n. 198 del 31.01.2023, il Piano integrato di attività e organizzazione 2023-2025, corredato dei relativi allegati, il quale prevede una specifica sezione dedicata a "Rischi corruttivi e trasparenza", ai sensi dell'art. 6 del Decreto-Legge 9 giugno 2021 n. 80, nonché della Legge 6 Novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

Il Concessionario è tenuto alla sua osservanza.

E' inoltre tenuto all'osservanza del Piano Nazionale Anticorruzione 2022 adottato dall'A.N.AC. con Deliberazione n. 7 del 17/01/2023.

La violazione degli obblighi derivanti può costituire causa di risoluzione del contratto.

ART. 24 – NORMATIVA ED INNOVAZIONE NORMATIVA

Il Concessionario deve uniformarsi a tutte le normative esistenti in materia che regolano le specifiche modalità di esecuzione dei servizi resi, oggetto del presente documento.

Qualora nel corso della validità del contratto fossero emanate nuove normative regionali, nazionali o comunitarie per quanto attiene il servizio reso ed in generale per nuovi istituti giuridici che impattino sull'esecuzione del servizio reso, il Concessionario è tenuto a uniformarsene senza alcun aumento di prezzo.

Inoltre, il Concessionario è tenuto a rinnovare e trasmettere all'Azienda le autorizzazioni e le certificazioni nel caso dovessero scadere nel corso di esecuzione contrattuale.

ART. 25 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Si richiama integralmente il contenuto del relativo articolo del Disciplinare di gara.

ART. 26 - DISPOSIZIONI FINALI

Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel Contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il Contratto medesimo, l'Azienda e il Concessionario potranno concordare le opportune modifiche ai documenti sopra richiamati sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi.

Per quanto qui non espressamente previsto e disciplinato si fa riferimento alle norme vigenti in materia di pubblici servizi, nonché alle norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.